



## *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Di concerto con

## *Il Ministro della salute*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 con il quale sono state adottate, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, punto 5), che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione, con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

CONSIDERATO che la Regione Sicilia, con nota del 15 marzo 2020 ha richiesto la massima riduzione dei servizi di trasporto passeggeri da e verso l'Isola per una compiuta azione di prevenzione al fine di contenere la diffusione del contagio;

VISTA la particolare condizione di insularità della Regione che rende maggiormente difficoltoso un eventuale trasferimento di pazienti in altre zone della Penisola;

RITENUTO necessario razionalizzare i servizi di trasporto da e per la Sicilia, in considerazione della ridotta mobilità su tutto il territorio nazionale, garantendo nel contempo i servizi minimi essenziali di trasporto persone, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie, di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

VISTO il decreto interministeriale n.116 del 14 marzo 2020 con il quale sono stati ridotti i servizi di trasporto ferroviario e soppressi i servizi notturni;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di garantire contemporaneamente il fabbisogno essenziale di mobilità per la Regione Sicilia, sono assicurati, nelle varie modalità di trasporto, esclusivamente i servizi minimi essenziali come di seguito indicati.

Art. 2  
(Trasporto marittimo)

1. Il trasporto marittimo di viaggiatori da e verso la Sicilia è sospeso.
2. Continua ad essere assicurato esclusivamente il trasporto delle merci possibilmente su unità di carico isolate non accompagnate. Può essere autorizzato il trasporto passeggeri su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze di cui all'articolo 1, lettera a) del dPCM 8 marzo 2020, previa autorizzazione del Presidente della Regione.
3. Per comprovate esigenze di lavoro, di salute o per situazioni di necessità sono consentiti gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa.

Art. 3  
(Trasporto aereo)

1. Il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sicilia è assicurato, solamente per improrogabili esigenze di connessione territoriale con la penisola, esclusivamente presso gli aeroporti di Palermo e Catania mediante due voli A/R Roma-Catania e due voli A/R Roma-Palermo, uno meridiano e l'altro antimeridiano, con sospensione di tutti gli altri voli compresi quelli internazionali.

Art. 4  
(Servizi automobilistici interregionali)

1. I servizi automobilistici interregionali sono soppressi.

Art.5  
(Trasporto ferroviario)

1. Per i collegamenti ferroviari diurni è previsto il mantenimento dei collegamenti minimi essenziali mediante un treno giorno intercity Roma/Palermo e viceversa.

Art.6  
(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dello stesso fino al 25 marzo 2020.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



IL MINISTRO DELLA SALUTE

